

## Apparecchi acustici – Convenzione tariffaria

### Inserto 3 all'accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3)

## Direttive concernenti la prescrizione di sanzioni

(fondate sulla Convenzione tariffaria del 1° luglio 2006, allegato 3, Accordo concernente la garanzia della qualità, punto 6 Sorveglianza della qualità)

- 6.1 • La Commissione paritetica di fiducia (CPF) verifica annualmente il rispetto del presente Accordo concernente la garanzia della qualità. La verifica si basa su un controllo casuale su un campione del 10 per cento.

### Sanzioni nel quadro delle notifiche di modificazione

- 6.2 Se nel quadro delle notifiche di modificazione si riscontrano delle lacune, valgono i termini seguenti per ovviarvi:
- lacune inerenti il personale, entro sei mesi
  - lacune di natura tecnica, entro tre mesi.
- 6.3 In caso di infrazione all'obbligo di notifica (p. es. modificazioni), la CPF può comminare le seguenti sanzioni:

Lacune	Sanzioni previste
• Lacune mai notificate alla CPF, ma già colmate di propria iniziativa	Avvertimento
• Lacune segnalate da terzi (non notificate dall'interessato) colmabili entro i termini previsti dall'accordo	Multa fino a CHF 1'000.-
• Lacune non colmate entro i termini di 3 o 6 mesi previsti dall'accordo	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
• In caso di recidiva della situazione precedente (stralcio limitato nel tempo)	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

In caso di recidiva è possibile cumulare le sanzioni.

### Sanzioni per violazione delle prescrizioni concernenti il personale, i locali, le premesse tecniche nonché il perfezionamento professionale

- 6.4 In caso di infrazioni al presente accordo (lacune inerenti il personale, i locali e le premesse tecniche nonché le prescrizioni sul perfezionamento professionale), la CPF può comminare le seguenti sanzioni:

Lacune	Sanzioni previste
<ul style="list-style-type: none"><li>• Prescrizioni sul perfezionamento professionale: CHF 1'000.-</li><li>• Taratura dell'audiometro: CHF 1'000.-</li><li>• Mancato rispetto dell'isolamento acustico della cabina: CHF 5'000.- al mese</li><li>• Prescrizioni sul personale: CHF 5'000.- al mese</li><li>• Lacune concernenti sia la cabina che il personale: CHF 10'000.- al mese</li></ul>	Multa di importo compreso tra CHF 1'000.- e CHF 10'000.- al mese per il periodo in cui permangono le lacune

## Apparecchi acustici – Convenzione tariffaria

### Inserto 3 all'accordo concernente la garanzia della qualità (Allegato 3)

<ul style="list-style-type: none"><li>Lacune non colmate entro i termini di 3 o 6 mesi previsti dall'accordo</li></ul>	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
<ul style="list-style-type: none"><li>In caso di recidiva della situazione precedente (stralcio limitato nel tempo)</li></ul>	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

Le sanzioni possono essere cumulate.

### Sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione

- Se la dichiarazione richiesta in virtù del controllo a campione non viene inoltrata o viene inoltrata in ritardo, la CPF può adottare le seguenti sanzioni:

Lacune	Sanzioni previste
<ul style="list-style-type: none"><li>Omessa presentazione dell'autodichiarazione</li><li>Non è stata domandata alcuna proroga dei termini</li></ul>	Sollecito con il quale sono concessi ulteriori 10 giorni di tempo ed è paventata una multa di CHF 1'000.- per il caso in cui, decorso il termine supplementare, la dichiarazione non sia pervenuta o risulti incompleta
<ul style="list-style-type: none"><li>La dichiarazione non viene presentata nel termine supplementare indicato nel sollecito</li></ul>	Multa di CHF 1'000.-
<ul style="list-style-type: none"><li>La dichiarazione non viene presentata o risulta incompleta nonostante la multa comminata</li></ul>	Stralcio limitato nel tempo dall'elenco dei fornitori
<ul style="list-style-type: none"><li>In caso di recidiva</li></ul>	Stralcio definitivo dall'elenco dei fornitori

Le sanzioni possono essere cumulate.

- 6.6 Le decisioni sulla base delle cifre 6.3 e 6.4 possono essere impugnate entro 30 giorni dalla loro notifica presso il tribunale arbitrale cantonale previsto agli artt. 57 LAINF, 27bis LAI e 27 LAM.